

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' NELLE NOTIFICHE E NEI DEPOSITI CON FORMULE

Avv. Mirco Minardi

Foro di Ancona

Aggiornato al 18/09/2015

In rete è possibile trovare molti schemi riepilogativi relativi alle attestazioni di conformità, come pure i modelli di attestazione.

Ho ritenuto opportuno realizzarne un altro perché trovo più semplice distinguere le attestazioni a seconda che si tratti di:

a) notifiche tradizionali

- a. di atto scaricato da Polisweb

b) notifiche telematiche

- a. di documento informatico realizzato da scansione di cui l'avvocato detiene l'originale analogico
b. di documento informatico realizzato da scansione rilasciato dalla cancelleria in copia autentica analogica
c. di copia informatica di atto/provvedimento scaricata da Polisweb

c) depositi telematici

d) depositi tradizionali

Nello schema ho inserito anche i **casi in cui l'attestazione non è richiesta**.

Per le formule ho fatto riferimento, seppure in modo non del tutto pedissequo, a quelle predisposte dall'Avv. Roberto Di Pietro di Avezzano, www.studiodipietro.it.

Si ricorda che:

- l'avvocato non ha un potere generale di attestare la conformità di atti e provvedimenti
- l'avvocato non può attestare la conformità di documenti scaricati dal Polisweb, ma solo di atti e provvedimenti
- l'avvocato non è tenuto ad attestare la conformità dei documenti già depositati avanti ad un giudice, qualora il processo prosegua in altra fase (ad es. giudizio di impugnazione o di opposizione al decreto ingiuntivo)
- quando attesta la conformità di un atto o di un provvedimento l'avvocato è un pubblico ufficiale
- nel giudizio avanti alla Cassazione, consiglio di attestare la conformità degli atti/provvedimenti depositati telematicamente e scaricati dal Polisweb, avvalendosi del potere di cui all'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012
- l'avvocato che compie le attestazioni è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti (art. 16-undecies, comma 3-bis, d.l. 179/2012)

1) NOTIFICHE TRADIZIONALI

Notifica cartacea, in proprio ex l. 53/1994 o tramite U.G., di atto ritirato in copia conforme dalla cancelleria	Non è richiesta alcuna attestazione di conformità.
Notifica cartacea, in proprio ex l. 53/1994 o tramite U.G., di atto scaricato da Polisweb	<p>L'attestazione può essere inserita in calce, a margine o su foglio separato congiunto materialmente ex art. 16-undecies, primo comma, d.l. 179/2012</p> <p>Attesto ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012, che la presente copia cartacea del _____ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, NUMERO RG, NUMERO D'ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del procedimento n _____ RGC Tribunale di _____ dal quale è stata estratta.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>

2) NOTIFICHE TELEMATICHE

Notifica telematica di duplicato informatico ¹	Non è necessaria alcuna attestazione di conformità
Notifica telematica di atto proprio in pdf nativo (ad es. atto di citazione, atto di appello, atto di precetto sottoscritti con firma digitale)	Non è necessaria alcuna attestazione di conformità
Notifica telematica della procura alle liti informatica ab origine (cioè firmata digitalmente sia dal cliente che dall'avvocato)	Non è necessaria alcuna attestazione di conformità ex art. 83 c.p.c.
Notifica telematica della procura alle liti scansionata (cioè firmata analogicamente dal cliente e dall'avvocato e rfirmata digitalmente da quest'ultimo)	Non è necessaria alcuna attestazione di conformità ex art. 83 c.p.c. ²

¹ Va segnalato che secondo una opinione del tutto minoritaria, per duplicato informatico deve intendersi il documento informatico originario sottoscritto con firma digitale e dunque non è tale la copia scansionata. Ho [spiegato qui](#) le ragioni per cui a mio avviso si tratta di una affermazione non corretta.

² Questo secondo l'opinione maggioritaria che considera speciale la disposizione ex art. 83 c.p.c. In buona sostanza, secondo questo orientamento, che condivido, la procura alle liti scansionata deve essere solo firmata digitalmente dall'avvocato.

<p>Notifica telematica di documento informatico scansionato di cui l'avvocato detiene l'originale (ad es. atto di citazione avanti al giudice di pace)</p>	<p>L'attestazione di conformità va inserita in relata di notificazione ex artt. 3-bis l. 53/1994 e 16-undecies d.l. 179/2012 secondo le modalità del D.G.S.I.A. al momento non ancora emanate³</p> <p>... attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2 e dell'art. 16-undecies del D.L. 179/2012 che l'atto [SPECIFICA IL TIPO DI ATTO] è copia informatica conforme all'originale analogico da cui è stata estratta.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>
<p>Notifica telematica di documento informatico scansionato rilasciato dalla cancelleria (ad es. ricorso atp e decreto)</p>	<p>L'attestazione di conformità va inserita in relata di notificazione ex artt. 3-bis l. 53/1994 e 16-undecies d.l. 179/2012 secondo le modalità del D.G.S.I.A. al momento non ancora emanate⁴</p> <p>... attesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2 e dell'art. 16-undecies del D.L. 179/2012, che [SPECIFICARE IL TIPO DI ATTO] è copia informatica conforme alla copia analogica autentica rilasciata dalla cancelleria in data ... da cui è stata estratta.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>
<p>Notifica telematica di copia informatica scaricata dal Polisweb</p>	<p>L'attestazione di conformità va inserita in relata di notificazione ex artt. 3-bis l. 53/1994 e 16-undecies d.l. 179/2012 secondo le modalità del D.G.S.I.A. al momento non ancora emanate⁵</p> <p>... attesto ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis del D.L. 179/2012 che la copia informatica del _____ [ATTO O PROVVEDIMENTO DA DESCRIVERE INDICANDO PER IL PROVVEDIMENTO DATA, DATA DEPOSITO, NUMERO RG, NUMERO D'ORDINE ED EVENTUALE CRONOLOGICO] oggetto della presente notifica è conforme alla corrispondente copia informatica presente nel fascicolo informatico del proc. _____ RGC Tribunale di _____ dal quale è stata estratta.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>

3) ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEI DEPOSITI TELEMATICI

<p>Deposito telematico di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia informatica, anche per immagine di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme (art. 16-decies d.l. 179/2012) 	<p>L'attestazione di conformità va inserita direttamente nel documento oppure in documento separato secondo le specifiche D.G.S.I.A. ex art. 16-undecies d.l. 179/2012 al momento non ancora emanate⁶.</p> <p>Il sottoscritto avvocato _____, quale difensore di _____, (oppure CTU ect. _____) ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-decies del D.L. 179/2012, attesta che la presente copia informatica/copia informatica per immagine del</p>
---	---

³ Secondo alcuni la possibilità di inserire l'attestazione di conformità direttamente nel documento si riferisce anche alla ipotesi della notifica. Tuttavia, l'opinione prevalente afferma che sino al momento dell'emanazione delle specifiche sia imprudente procedere alla notificazione.

⁴ Vedi nota 3.

⁵ Vedi nota 3.

⁶ Vedi nota 3.

	<p>_____ (descrivere l'atto)</p> <p>_____ è copia conforme, in formato digitale, all'originale dell'atto/provvedimento (o alla copia conforme) in formato analogico da cui è stata estratta.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Deposito telematico nelle procedure esecutive ex artt. 518, 543 e 557 c.p.c. 	<p>L'attestazione di conformità va inserita direttamente nel documento oppure in documento separato secondo le specifiche D.G.S.I.A. ex art. 16-undecies d.l. 179/2012 al momento non ancora emanate⁷.</p> <p>Il sottoscritto avvocato _____, quale difensore di _____, (oppure CTU ect ect. _____) ai sensi e per gli effetti dell'art. 518 c.p.c. (o 543 o 557) e dell'art. 16-undecies d.l. 179/2012, attesta che la presente copia informatica del _____ (descrivere l'atto) _____ è conforme all'originale dell'atto in formato analogico da cui è stata estratta.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>

4) ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' NEI DEPOSITI CARTACEI

<p>Deposito della stampa dei file notificati</p>	<p>L'attestazione va inserita in calce o a margine o su foglio separato congiunto ex art. 9, comma 1-bis, legge 53/1994 e art. 16-undecies, 1° comma d.l. 179/2012.</p> <p>Il sottoscritto avvocato _____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1bis, L. 53/1994, attesta che i documenti che precedono sono copie analogiche conformi ai documenti informatici da cui sono stati estratti.</p> <p>LUOGO, DATA E FIRMA</p>
---	--

NORME FONDAMENTALI

I. 53/1994 ARTICOLO N.3 bis

Art. 3-bis (1).

1. La notificazione con modalita' telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo' essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' con le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17

⁷ Vedi nota 3.

dicembre 2012, n. 221 . La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata (2).

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall' articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 , e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall' articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 .

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- [b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo e' iscritto;](3)
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo e' stato estratto;

g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.

(1) Articolo inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera d), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179, come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

(2) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

(3) Lettera soppressa dall'articolo 46, comma 1, lettera b) del D.L. 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

I. 53/1994

Art. 9.

1. Nei casi in cui il cancelliere deve prendere nota sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile e dell'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione, transitorie e di coordinamento del codice di procedura civile, il notificante provvede, contestualmente alla notifica, a depositare copia dell'atto notificato presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento.

1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita' telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell' articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (1).

1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis (2)

(1) Comma aggiunto dall'articolo 16-quater, comma 1, lettera i), del D.L. 18 ottobre 2012, n.179 , come introdotto dall' articolo 1, comma 19, punto 2), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 , con la decorrenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 16-quater.

(2) Comma aggiunto dall'articolo 46, comma 1, lettera c-bis) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

D.L. 179/2012

ARTICOLO N.16 bis

Obbligatorieta' del deposito telematico degli atti processuali (1)(A)

Art. 16-bis.

1. omissis

1-bis. omissis

2. omissis
3. omissis
4. omissis
5. omissis
6. omissis
7. omissis
8. omissis
9. omissis

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice (11) (B).

9-ter. omissis

9-quater. omissis

9-quinquies. omissis

9-sexies. omissis

9-septies. omissis

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica (17).

(11) Comma aggiunto dall'articolo 52, comma 1, lettera a) del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114e, successivamente, modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 2), punti 2.1) e 2.2) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 .

D.L. 179/2012

ARTICOLO N.16 decies

(Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti (1))

Art. 16-decies.

1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.

(1) Articolo aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132.

D.L. 179/2012

ARTICOLO N.16 undecies

Modalità dell'attestazione di conformità (1)

1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#), sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

(1) Articolo inserito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 .